



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 1 DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n.202, in difetto di accordo tra debitore e OCC o quando quest'ultimo è stato nominato dal Giudice, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti all'OCC, si applicano i parametri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dai Decreti 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30, e successivi adeguamenti e modificazioni, del Ministero della Giustizia, sulla base dei seguenti parametri:

– secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

– secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
- dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3 RIDUZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%. Sono dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge. Tali compensi, che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore, sia individuale che collegiale (ausiliari compresi), e per il 35% a favore dell'Organismo.

Art. 4 SPESE GENERALI E RIMBORSI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 10% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5 ACCONTI

L'Organismo può richiedere la corresponsione di acconti sul compenso finale. L'acconto iniziale è fissato forfettariamente in euro 200,00, oltre IVA, da corrispondere all'inizio della procedura.



Art. 6 LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.